

**Statuto della**  
**Fondazione “Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti” di Lucca**

**Art. 1** – Il Centro Studi sull’arte “Licia e Carlo Ludovico Ragghianti” è una fondazione – istituzione senza fine di lucro – costituita dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (già Ente Cassa di Risparmio di Lucca), dal Comune e dalla Provincia di Lucca, con sede in Lucca, Via S.Micheletto n.3.

**Art. 2** – La Fondazione ha lo scopo:


- a. di valorizzare l’esperienza di lavoro e di cultura di Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e di promuovere gli studi sull’arte sviluppando le linee da loro indicate;
- b. di curare la conservazione, l’aggiornamento e l’incremento della biblioteca, della fototeca e dell’archivio donati dai coniugi Ragghianti alla Cassa di Risparmio di Lucca e di analoghe donazioni di terzi, assicurandone la pubblica fruibilità;
- c. di promuovere iniziative di ricerca e di studio, in particolare sull’arte e la cultura visiva contemporanea, anche mettendo a concorso borse di studio per studenti meritevoli e particolarmente dotati nel settore;
- d. di curare pubblicazioni (a stampa e su supporto elettronico) e l’allestimento di mostre;
- e. di valorizzare la raccolta di opere d’arte moderna e contemporanea come fondamentale strumento di conoscenza ed educazione pubblica;
- f. di promuovere, anche in collaborazione con altre istituzioni, l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari, stages, corsi di formazione, a fini di promozione e di divulgazione dell’arte e della cultura, nonché di svolgere ogni altra attività necessaria al conseguimento dei propri scopi statutari.

**Art. 3** – Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione formato dai contributi degli enti fondatori e da ogni altro bene, mobile o immobile, da essa acquistato a titolo gratuito od oneroso, con espressa destinazione all’incremento del proprio patrimonio.

La Fondazione ha inoltre in godimento ed in uso, a titolo di comodato, da parte della Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a., la biblioteca, la fototeca e l’archivio donati da Licia e Carlo Ludovico Ragghianti ed i beni compresi in altre analoghe donazioni.

**Art. 4** – Per l’espletamento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- i redditi derivanti dal suo patrimonio;



- i contributi obbligatori annualmente concordati a carico degli Enti fondatori;
- i contributi straordinari di volta in volta erogati dagli stessi Enti a fronte di particolari esigenze finanziarie della Fondazione;
- altre eventuali contribuzioni o elargizioni di soggetti pubblici o privati, ivi compresi i contributi della Regione Toscana, con particolare riferimento, allo stato, a quelli dalla stessa concessi in attuazione della L. 18.2.1998 n.12 a sostegno delle attività delle istituzioni culturali di rilievo regionale.

Art. 5 – Sono organi della Fondazione: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico, il Direttore, il Collegio dei Revisori, il Collegio dei Probi Viri.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione di quanto stabilito dall'art.13 per il Direttore della Fondazione.

Art. 6 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione è il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca o il suo delegato ai sensi del successivo art.7 1° comma.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; vigila sull'esecuzione dei deliberati del Consiglio medesimo; adotta, in caso di urgenza, gli opportuni provvedimenti, sottoponendoli poi alla ratifica di detto Consiglio.


In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono esercitati temporaneamente dal Vice Presidente.

Art. 7 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 membri:

- Il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca o un suo delegato;
- due nominati dalla stessa Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca;
- tre nominati dalla Provincia di Lucca;
- tre nominati dal Comune di Lucca;
- uno nominato dalla Cassa di Risparmio di Lucca s.p.a.;
- uno nominato dai discendenti in linea retta di Carlo Ludovico e Licia Ragghianti.

Gli enti e gli eredi Ragghianti devono nominare i Consiglieri di loro rispettiva competenza entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di nomina loro inviata mediante raccomandata A.R., dal Presidente della Fondazione.

Qualora uno o più di essi non provvedano ingiustificatamente, nemmeno a seguito di una seconda richiesta, loro inviata come la precedente, entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento, il Consiglio potrà nominare per cooptazione il Consigliere o i Consiglieri mancanti.



Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Ente che l'ha nominato provvede alla sua sostituzione, con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al terzo comma del presente articolo; in difetto, il Consiglio procederà alla cooptazione secondo quanto previsto dal successivo quarto comma.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.

I membri nominati dalla Provincia di Lucca e dal Comune di Lucca decadono comunque ove venga meno – per qualsiasi motivo, compreso il rinnovo per scadenza della sua durata – l'Organo dal quale è stata deliberata la loro nomina, con effetto dal momento in cui avvenga la loro sostituzione, per la quale valgono le stesse disposizioni di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.


Il Presidente del Comitato Scientifico e il Direttore della Fondazione partecipano alle riunioni del Consiglio e possono esprimere il loro parere sulle varie questioni all'ordine del giorno; il secondo svolge anche le funzioni di Segretario del Consiglio.

**Art. 8** – Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione; in particolare:

- approva entro il 30 ottobre di ogni anno il bilancio preventivo per il successivo anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) sulla base del programma delle attività da svolgere in tale periodo;
- approva entro il 31 marzo il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario del precedente anno solare, insieme ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti nello stesso anno, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale;
- decide in ordine all'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché agli acquisti ed alle alienazioni di beni;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione fra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati.

Per tutti gli aspetti di rilevanza culturale il Consiglio decide, dopo aver acquisito il parere vincolante del Comitato Scientifico.

Il Consiglio elegge altresì fra i propri membri un Vice Presidente; nomina i componenti del Comitato Scientifico ed il Direttore della Fondazione; decide sui provvedimenti proposti dal Collegio dei Probiviri a norma del successivo art.15); assume il personale occorrente allo svolgimento delle attività della Fondazione,



previo parere consultivo del Comitato Scientifico, determinandone il trattamento giuridico ed economico; delibera eventuali modifiche del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri dei Comitati ristretti, con il compito di seguire l'attuazione di particolari iniziative della Fondazione o di provvedere a particolari esigenze della stessa; detti Comitati saranno sciolti non appena esaurito il loro specifico compito.

Art. 9 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, indicando il relativo ordine del giorno, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, nonché ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne sia richiesto da un minimo di tre Consiglieri, con un preavviso non inferiore a cinque giorni. In caso di estrema urgenza è sufficiente il preavviso di un giorno – a mezzo di telegramma o fax – da parte della Segreteria della Fondazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno sette membri ed in seconda convocazione, da effettuarsi a distanza di un'ora da quella fissata per la prima, con la presenza di almeno sei membri.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.


Per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo è comunque necessario il voto favorevole di almeno sei Consiglieri. Eguale maggioranza è necessario per la nomina del Vice Presidente, dei membri del Comitato Scientifico e del Direttore della Fondazione, nonché per la decisione sulle proposte fatte dal Collegio dei Proviviri.

Per le modifiche statutarie è invece necessario il voto favorevole di almeno sette componenti del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti dal Segretario, trascritti in ordine cronologico su un apposito registro progressivamente numerato e sottoscritti da parte del Presidente e del Segretario.

Art. 10 – Il Comitato Scientifico è composto, oltre che dal Direttore della Fondazione, da altri quattro membri, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

La nomina è fatta dal Consiglio, con la predetta maggioranza di almeno sei dei suoi componenti, scegliendo in una rosa di nominativi rispettivamente indicati, in ragione di due per ciascuno, dalla Provincia di Lucca, dal Comune di Lucca, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dagli eredi Ragghianti entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta loro inviata, a mezzo raccomandata A.R., dal Presidente delle Fondazioni.



Qualora uno dei soggetti designatari non provveda ingiustificatamente alla dovuta indicazione, nemmeno a seguito di una seconda richiesta, inviata come la precedente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento, verrà meno il diritto dell'Ente medesimo alla designazione e la scelta verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione fra i designati degli altri soggetti.

I designati dovranno essere eminenti personalità del mondo culturale e/o artistico, in possesso di specifiche capacità scientifiche e professionali comprovate da titoli, studi ed esperienze obiettivamente riscontrabili.

Con la maggioranza sopra precisata il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Scientifico, può nominare altri membri del Comitato stesso fino ad un numero massimo di quattro.

Il Comitato Scientifico ha la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto, ma i suoi componenti restano in carica fino a quando non siano sostituiti e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, di decadenza, di impedimento permanente o di decesso di uno dei membri del Comitato, il Consiglio – con la maggioranza di cui sopra – provvede alla sostituzione nel modo seguente:


- qualora si tratti di un membro nominato a norma del 2° comma del presente art.10, scegliendo il sostituto in una rosa di nominativi rispettivamente indicati, uno per ciascuno, dai tre Enti Fondatori e dagli eredi Ragghianti;
- nel caso invece che si tratti di un componente direttamente nominato dal Consiglio, attenendosi a quanto disposto dal comma 5 di questo medesimo art.10.

Il nuovo membro durerà in carica fino alla scadenza degli altri componenti il Comitato Scientifico.

Qualora si verificano situazioni che rendano impossibile il regolare funzionamento del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione, sempre con la maggioranza di almeno sei dei propri componenti, può deliberare, con adeguata motivazione scritta, la decadenza del Comitato medesimo.

**Art. 11** – Il Comitato Scientifico ha le seguenti funzioni:

- propone al Consiglio di Amministrazione i programmi di attività, annuali o pluriennali, della Fondazione, indicando le persone, gli enti o gli organi ritenuti idonei a collaborare per la loro attuazione, nel rispetto delle linee programmatiche generali stabilite, sotto un profilo economico-finanziario, dal Consiglio di Amministrazione;
- esamina e valuta, con gli stessi criteri, le proposte di attività formulate dal Direttore della Fondazione;



- fornisce al Consiglio di Amministrazione i pareri che, per quanto di sua competenza, gli siano richiesti.

Art. 12 – Il Comitato Scientifico nomina fra i suoi membri, con una maggioranza pari alla metà più uno degli stessi, il proprio Presidente.

Il Presidente convoca il Comitato ogni qual volta lo ritenga necessario o su richiesta scritta almeno due dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato partecipa di diritto il Direttore della Fondazione.

La convocazione di ogni riunione è comunicata anche al Presidente della Fondazione perché possa assistervi personalmente o a mezzo di un suo delegato, senza diritto al voto.

Per la validità delle sedute del Comitato Scientifico deve essere presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Il Comitato Scientifico decide con la maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.


Art. 13 – La Fondazione affida la direzione della propria attività ordinaria e l'esecuzione dei programmi annuali deliberati dal Consiglio di Amministrazione ad un Direttore nominato dallo stesso Consiglio, su proposta del Comitato Scientifico, fra docenti e studiosi di riconosciuto valore nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Qualora il nominativo proposto dal Comitato Scientifico non sia accettato dal Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico provvede ad una od a più successive indicazioni, fino a quando non avvenga la nomina.

Il Direttore è legato alla Fondazione da un rapporto fiduciario di collaborazione, senza alcun vincolo di subordinazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera, al momento del conferimento dell'incarico, il compenso da corrispondere al Direttore.

Art. 14 – Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati, uno per ciascuno, dai tre Enti fondatori, contestualmente alla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Presidente del Collegio è il revisore nominato dall'Ente Cassa di Risparmio di Lucca. Il Collegio controlla la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere sui bilanci preventivi, redige le proprie relazione sul bilancio consuntivo, effettua verifiche trimestrali di cassa. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni, per lo stesso periodo del Consiglio di Amministrazione ed i suoi componenti possono essere confermati.



Art. 15 – Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri anch'essi nominati, uno per ciascuno, dai tre Enti fondatori, scegliendoli fra eminenti personalità del mondo istituzionale, accademico, professionale, culturale e scientifico.

La nomina avverrà contestualmente a quella del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, sempre per la durata di tre anni; i membri del Collegio possono essere riconfermati.

Il Collegio vigila sull'osservanza dell'obbligo di assoluta riservatezza dei componenti dei vari organi della Fondazione, nonché sulla lealtà e correttezza del loro comportamento, proponendo a maggioranza al Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del Presidente della Fondazione, eventuali sanzioni (dalla censura fino alla decadenza della carica) nei confronti di chi si sia reso inadempiente rispetto a tali obblighi.

Art. 16 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, per quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni private.

Art. 17 – Il rapporto di lavoro del personale eventualmente assunto dalla Fondazione sarà disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile e dalle Leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa ed è costituito e regolato contrattualmente con riferimento al vigente C.c.n.l.

Art. 18 – In caso di estinzione per qualsiasi causa della Fondazione o comunque nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi indicati nell'art. 2, il patrimonio della Fondazione che residuerà alla liquidazione operata secondo le vigenti disposizioni di legge, sarà devoluto ad Enti o Istituzioni culturali indicati dagli Enti fondatori, per il perseguimento di analoghe finalità culturali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 della legge 23 dicembre 1966 n. 662.

#### Disposizione transitoria

Per il periodo intercorrente fra la scadenza degli attuali organi della Fondazione e la nomina dei nuovi organi sulla base di quanto stabilito dal presente Statuto, gli organi attualmente in carica si intendono prorogati nelle rispettive cariche e funzioni.

Per le iniziative già deliberate dal Consiglio di Amministrazione e in corso di realizzazione, le persone e/o i comitati incaricati di curarne l'esecuzione mantengono inalterato l'incarico ricevuto, con la collaborazione ed il controllo del nuovo Comitato Scientifico, che può chiamarli a partecipare alle proprie riunioni per ogni opportuna informazione.